



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n° 81 del 30/04/2016**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). ANNO 2016**

L'anno Duemilasedici, il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 12:40, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

**(omissis il verbale)**

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti la Giunta Comunale:

			<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>1.</b>	TOTI GABRIELE	- Sindaco	X	
<b>2.</b>	MEROLA LIDA	- Vice Sindaco	X	
<b>3.</b>	NARDINELLI GIULIO	- Assessore	X	
<b>4.</b>	BONCIOLINI CHIARA	- Assessore	X	
<b>5.</b>	GROSSI FEDERICO	- Assessore	X	
<b>6.</b>	BERTONCINI ANTONIO	- Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>			<b>6</b>	<b>0</b>

ne risultano **PRESENTI** n. **6** e **ASSENTI** n. **0** .

**PARTECIPA** il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2006 è stato approvato il regolamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18.05.2011, immediatamente eseguibile;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, (legge n. 296/2006), il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO il D.M. 28 ottobre 2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;

VISTO l'articolo 42, punto f), del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;

DATO ATTO che il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio applicabile a tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e patrimonio stradale dotate di concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici dell'Ente pubblico;

DATO atto che tale canone si configura come una entrata patrimoniale che grava sui soggetti concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà di Enti Locali per scopi commerciali;

CONSIDERATO che il Canone di Concessione non ricognitorio ha la funzione di corrispettivo, di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo/sottosuolo pubblico e può essere determinato dall'Ente Locale, tenuto conto dei criteri di cui al citato comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con cadenza annuale ovvero in unica soluzione;

VISTO che nella seduta odierna saranno determinate anche le tariffe del canone patrimoniale non ricognitorio il cui Regolamento verra' approvato nella seduta consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTA la sentenza n.1096 del 17 agosto 2015 del TAR di Brescia con la quale:

- è stato riconosciuto agli enti locali la facolta' di scegliere tra l'applicazione, a fronte dell'occupazione permanente dei propri beni patrimoniali indisponibili e demaniali della TOSAP (tassa) ovvero della COSAP (canone);
- ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 447/97 "dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- è stata riconosciuta una soglia di massimo prelievo con efficacia "assorbente". In sostanza se il Comune riscuote altri canoni previsti dall'art. 27 del D.Lgs 285/1992, gli stessi debbono essere portati in detrazione alla misura complessiva del COSAP, come risultante dall'applicazione dell'articolo 63 del D.Lgs 447/97, in caso contrario il Comune sara' integralmente compensato dall'occupazione mediante l'applicazione del COSAP stesso;

VISTO che sotto un profilo logico – sistematico, il canone non ricognitorio e la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche si basano sullo stesso presupposto di fatto, costituito dall'uso particolare di beni demaniali;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni indicate precedentemente, non applicare il canone di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche per le occupazioni del SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO che saranno soggetto ad applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio;

RITENUTO per l'anno 2016 applicare le tariffe Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) alle fattispecie indicate nell'allegato A;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilita' 2016) e' sospesa per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO che il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce un'entrata di natura patrimoniale e quindi non è soggetta alla sospensione prevista di cui all'art.1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilita' 2016);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

***DELIBERA***

- 1) DI APPROVAZIONE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le tariffe per l'anno 2016 del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ed allegate al presente atto (allegato A).
- 2) DI DARE ampia divulgazione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
- 3) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

***LA GIUNTA COMUNALE***

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.